

COMUNE DI ESTE

(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DI AGEVOLAZIONI PER I TRIBUTI LOCALI A SEGUITO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

(Art. 1 – comma 86 – Legge 28/12/1995, n. 549)

Art. 1

Le agevolazioni sulle tariffe e/o tributi locali sono concesse solo in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, in considerazione dei disagi derivati alle attività produttive operanti nella zona.

Art. 2

Hanno diritto alla riduzione delle tariffe e/o tributi locali di cui all'art. 3 i titolari di attività commerciali e artigianali, secondo quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, situate nella zona preclusa al traffico a causa di svolgimento di lavori di pubblica utilità purché risultino in regola:

- con le iscrizioni ai tributi locali ed effettuino alle prescritte scadenze i relativi pagamenti;
- con il versamento di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, al comune.

Art. 3

Le agevolazioni sono riferite alle seguenti tariffe e/o tributi:

- Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A);
- Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);
- Imposta Comunale sulla Pubblicità (IMPOSTA SULLA PUBBLICITA').

Art. 4

Per ottenere la riduzione delle tariffe e/o tributi di cui al precedente articolo gli interessati debbono presentare istanza in carta semplice con l'indicazione dei dati identificativi della ditta avente diritto, il codice fiscale e l'attività svolta nella zona interessata dai lavori, corredata dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. all'Ufficio Tributi, precisando gli importi già pagati o ancora da pagare per anno solare di riferimento di ogni tributo di cui si chiede la agevolazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui sono iniziati i lavori.

Per le attività commerciali ed artigianali a carattere stagionale, risultate da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio delle attività, le agevolazioni sono concesse solo in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre.

Art. 5

La data d'inizio e di fine lavori nonché la loro localizzazione è certificata dal competente Direttore dei lavori, con l'indicazione della zona preclusa al traffico. Nel caso in cui la zona interessata dai lavori venga divisa in lotti, per data d'inizio e fine lavori s'intende quella relativa al singolo lotto e non all'opera nel suo complesso.

Il Settore LL.PP. competente dovrà inviare all'Ufficio Tributi la deliberazione dei lavori di pubblica utilità già esecutiva.

Art. 6

Le riduzioni delle tariffe e/o tributi, in presenza di una durata dei lavori superiore ai sei mesi, sono calcolate dall'Ufficio Tributi come di seguito specificato:

- TARSU o TIA riduzione della tassa e/o della tariffa del 50% riferita alla superficie tassabile, diminuita di un dodicesimo per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 gg. di minor durata dei lavori rispetto all'anno;
- COSAP riduzione della tassa del 50% riferita alla superficie tassabile, diminuita di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg. di minor durata dei lavori rispetto all'anno;
- PUBBLICITA' 50% dell'imposta totale per la superficie esposta presso la sede interessata dai lavori; tale riduzione è conteggiata in dodicesimi in base alla durata dei lavori (la frazione di mese superiore a 15 gg. si calcola in base a un mese);

I periodi per determinare la durata minima dei lavori vengono cumulati all'interno dello stesso intervento di opera pubblica.

Le riduzioni sono liquidate per anno solare.

Art. 7

Gli sgravi o i rimborsi verranno effettuati sulla base delle vigenti normative di riferimento di ogni tributo:

- TARSU, COSAP e PUBBLICITA' - Decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modifiche ;
- TIA legislazione vigente.

Art. 8

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.

Regolamento approvato il 13 Dicembre 2007 con Delibera n° 92 di Consiglio Comunale.